



**2017/0332(COD)**

15.5.2018

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)  
(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Michel Dantin

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## SOMMARIO

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	93
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE .....	97



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0753),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0019/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento irlandese, dal Consiglio federale austriaco e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xxx<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del xxx<sup>2</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>3</sup>,
  - vista la lettera in data xxx della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0000/2018),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti,

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>3</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva

#### Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>68</sup> e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>69</sup>. Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del

##### *Emendamento*

(3) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>68</sup> e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>69</sup>. Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. ***Tale obbligo non dovrebbe, tuttavia, estendersi ai parametri microbiologici di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva.*** Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e

Parlamento europeo e del Consiglio<sup>70</sup>.

dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

<sup>69</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>70</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

---

<sup>68</sup> Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

<sup>69</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>70</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Or. fr

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua ("Right2Water")<sup>71</sup>, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE<sup>72</sup>. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della

#### *Emendamento*

(4) A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua ("Right2Water")<sup>71</sup>, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE<sup>72</sup>. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della

direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all'acqua destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> COM(2014) 177 final

<sup>72</sup> SWD(2016) 428 final

<sup>73</sup> Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti".

direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all'acqua destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche<sup>73</sup>, ***nonché a una conoscenza a volte inadeguata delle reti idriche.***

---

<sup>71</sup> COM(2014) 177 final

<sup>72</sup> SWD(2016) 428 final

<sup>73</sup> Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti".

Or. fr

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 5**



(5) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame<sup>74</sup> risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella, aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici **e prevedere a titolo precauzionale valori di riferimento per tre composti interferenti endocrini considerati rappresentativi. Nel rispetto del principio di precauzione, per tre dei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi - ancorché praticabili - rispetto a quelli proposti dall'OMS.** Per il piombo, l'OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; **di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.**

---

<sup>74</sup> Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla revisione dell'allegato I della 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) - Raccomandazione", 11 settembre 2017.

(5) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame<sup>74</sup> risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella **e aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici. È opportuno seguire le raccomandazioni dell'OMS, basate su dati e prove scientifiche più aggiornate a livello internazionale, e apportare i conseguenti adeguamenti dei valori di parametro.** Per il piombo, l'OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS.

---

<sup>74</sup> Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla revisione dell'allegato I della **direttiva** 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) - Raccomandazione", 11 settembre 2017.

Or. fr

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) L'OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di cancellare dall'elenco cinque parametri. ***Tuttavia, tali modifiche non sono considerate necessarie in quanto l'approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione<sup>75</sup>, consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall'elenco di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.***

---

<sup>75</sup> Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).

#### *Emendamento*

(6) L'OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di cancellare dall'elenco cinque parametri. Tali valori di parametro ***e parametri erano stati fissati nelle precedenti revisioni in base al principio di precauzione in assenza di dati e prove scientifiche sufficienti. Dal momento che i progressi analitici e il miglioramento delle conoscenze scientifiche hanno consentito di colmare queste lacune, i valori di parametro e i parametri devono essere adattati seguendo le raccomandazioni dell'OMS, basate sul più aggiornato stato dell'arte in ambito scientifico. Parametri aggiuntivi o valori di parametro più rigorosi comporterebbero costi aggiuntivi a carico dei fornitori di acqua in termini di investimenti nelle infrastrutture e di trattamento, che si ripercuoterebbero sul prezzo dell'acqua per il consumatore. Ciò è in contrasto con l'obiettivo dell'accesso all'acqua per tutti a un costo accessibile.***

---

<sup>75</sup> Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).

Or. fr

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

*(6 bis) Nel caso in cui le conoscenze scientifiche non siano sufficienti per determinare il rischio o l'assenza di rischio in termini di salute umana o il valore ammissibile di una sostanza presente nelle acque destinate al consumo umano, è opportuno, in base al principio di precauzione, mettere tale sostanza "sotto controllo" in attesa di dati scientifici più chiari. È il caso, ad esempio, delle sostanze dette "interferenti endocrini" nelle acque destinate al consumo umano che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, non presentano alcun rischio potenziale per la salute umana, ma il cui assoggettamento a controllo è giustificato in considerazione del potenziale rischio che rappresentano per l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, monitorare separatamente questi parametri emergenti.*

Or. fr

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)**

*(6 ter) I parametri indicatori non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica, ma sono importanti indicatori del funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua e della qualità dell'acqua. Tali parametri possono evidenziare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e devono, pertanto, essere monitorati dagli Stati membri.*

Or. fr

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile<sup>76</sup>. Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui "piani di gestione della sicurezza dell'acqua", insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio basato sul rischio, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione fino al rubinetto. Tale approccio dovrebbe comportare tre elementi: una valutazione da parte dello Stato membro dei pericoli associati all'estrazione ("valutazione dei

#### *Emendamento*

(8) La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile<sup>76</sup>. Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui "piani di gestione della sicurezza dell'acqua", insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio basato sul rischio, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione fino al rubinetto. Tale approccio dovrebbe ***basarsi sulle conoscenze acquisite e sulle azioni attuate nel quadro della direttiva 2000/60/CE e dovrebbe tenere***

pericoli"), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS<sup>77</sup>; la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi ("valutazione dei rischi connessi alla fornitura"); e 3) una valutazione da parte dello Stato membro dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi agli impianti di distribuzione **domestici** ("valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica"). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua.

---

<sup>76</sup> Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, [http://www.who.int/water\\_sanitation\\_health/publications/2011/dwq\\_guidelines/en/index.html](http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html) [non disponibile in italiano].

<sup>77</sup> Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf) [non disponibile in italiano].

**maggiormente conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. L'approccio basato sul rischio dovrebbe** comportare tre elementi: una valutazione da parte dello Stato membro dei pericoli associati all'estrazione ("valutazione dei pericoli"), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS<sup>77</sup>; la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi ("valutazione dei rischi connessi alla fornitura"); e 3) una valutazione da parte dello Stato membro dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi agli impianti di distribuzione **interni, in particolare nei locali prioritari** ("valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica"). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, **i portatori di interessi responsabili dell'inquinamento o del rischio di inquinamento** e i fornitori di acqua.

---

<sup>76</sup> Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, [http://www.who.int/water\\_sanitation\\_health/publications/2011/dwq\\_guidelines/en/index.html](http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html) [non disponibile in italiano].

<sup>77</sup> Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf) [non disponibile in italiano].

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva

#### Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>78</sup>), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con *i fornitori e* i portatori di interessi, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento.

##### *Emendamento*

(9) La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento *o del rischio di inquinamento* dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>78</sup>), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). *Conformemente alla direttiva 2000/60/CE*, tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con *tutti* i portatori di interessi, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento *o il rischio di inquinamento*.

<sup>78</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>78</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Or. fr

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della *Legionella* causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione **domestico**. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione **domestica** sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione **domestica** dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione **domestica** dovrebbe pertanto

#### *Emendamento*

(11) I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della *Legionella* causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario, ***in particolare il batterio della Legionella pneumophila, responsabile della maggior parte dei casi di legionellosi nell'Unione***. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione **interno**. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi **e sarebbe contrario al principio di sussidiarietà**, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione **interna** sembra più indicata per affrontare questo problema, ***in particolare nei locali prioritari, molto frequentati o frequentati da un pubblico sensibile***. Inoltre, nella

consistere, *tra l'altro*, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione *domestici* e dai relativi prodotti e materiali, *così come nella verifica della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano sulla base della relativa dichiarazione di prestazione effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>79</sup>. Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>80</sup>. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS<sup>81</sup>, e che la migrazione a partire dai *prodotti da costruzione* non sia nociva per la salute umana. *Tuttavia, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora tali misure comportassero limitazioni della libera circolazione di prodotti e materiali nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero essere debitamente giustificate e rigorosamente proporzionate, e non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.*

---

<sup>79</sup> Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

<sup>80</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la

valutazione dei rischi connessi alla distribuzione *interna* dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione *interna* dovrebbe pertanto consistere in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione *interni* e dai relativi prodotti e materiali in contatto con l'acqua. Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>80</sup>. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere *nei locali prioritari* adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS<sup>81</sup>, e che la migrazione a partire *dalle sostanze e dai materiali a contatto con l'acqua* non sia nociva per la salute umana.

---

<sup>79</sup> Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

<sup>80</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la



registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>81</sup> Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007, [http://www.who.int/water\\_sanitation\\_health/emerging/legionella.pdf](http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf).

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>81</sup> Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007, [http://www.who.int/water\\_sanitation\\_health/emerging/legionella.pdf](http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf).

Or. fr

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici *nel settore delle costruzioni* solo se si introdurranno *specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione che entrano in*

#### *Emendamento*

(12) Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. *Ciò è dovuto alla mancanza di norme minime europee in materia di igiene per tutti i prodotti e i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, presupposto indispensabile per la*

*contatto con l'acqua destinata al consumo umano conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011. Tale regolamento consente la definizione di norme europee per l'armonizzazione dei metodi di valutazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e la determinazione dei livelli di soglia o classi relativi al livello di prestazione di una caratteristica fondamentale. A tal fine, nel programma di lavoro di normalizzazione del 2017<sup>82</sup>, è stata inserita una specifica richiesta di avviare i lavori di normazione in materia di igiene e di sicurezza per i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; una norma in tal senso sarà emanata entro il 2018. La pubblicazione della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantirà un processo decisionale razionale per l'immissione sul mercato o la commercializzazione dei prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Di conseguenza, occorre eliminare le disposizioni concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con le acque destinate al consumo umano, sostituirle in parte con disposizioni relative alla valutazione del rischio della distribuzione domestica e integrarle con le pertinenti norme armonizzate applicabili conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.*

---

<sup>82</sup> SWD(2016) 185 final

*piena realizzazione del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici e garantire la conformità di tutti i prodotti e i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano a livello dell'Unione solo se si introdurranno requisiti qualitativi minimi a livello dell'Unione. Di conseguenza, occorre rafforzare tali disposizioni attraverso una procedura di armonizzazione di questi prodotti e materiali. Ciò dovrebbe basarsi sull'esperienza e sui progressi di diversi Stati membri che, uniti in una coalizione, si adoperano da diversi anni a favore di una convergenza regolamentare nel settore.*

---

<sup>82</sup> SWD(2016) 185 final

Or. fr

#### Motivazione

*Il regolamento (UE) n. 305/2011 non contempla tutti i materiali a contatto con l'acqua e il tema dei materiali a contatto con l'acqua è trattato soltanto all'articolo 10 e non in tutte le fasi della catena idrica. Per quanto riguarda il mandato del CEN, se il mandato venisse*

*adottato entro la fine del 2018 non si darebbe al CEN il tempo necessario per sviluppare la propria standardizzazione. D'altra parte, sarà il CEN incaricato di sviluppare un metodo armonizzato di analisi delle prestazioni dei materiali? Se del caso, tale metodo non consentirebbe di fissare requisiti minimi di igiene a livello dell'UE.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere progressivamente applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccole dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo. Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza.

#### *Emendamento*

(14) L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere progressivamente applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccole *e medie* dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo. Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza *e del principio "chi inquina paga"*.

Or. fr

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre,

#### *Emendamento*

(15) In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre,

*è importante precisare che l'inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici dovrebbe automaticamente essere considerata dagli Stati membri come un potenziale pericolo per la salute umana. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.*

*in caso di inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici, gli Stati membri dovrebbero stabilire se il superamento costituisce o meno un potenziale rischio per la salute umana. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, del livello di superamento dei requisiti minimi e del tipo di parametro interessato. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.*

Or. fr

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) Gli Stati membri *non* dovrebbero *più* essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva. Le deroghe servivano inizialmente per dare agli Stati membri un margine di un massimo di nove anni per ovviare alla mancata conformità a un valore di parametro. La relativa procedura si è rivelata *onerosa sia* per gli Stati membri *sia per la Commissione*. *Inoltre*, in alcuni casi, ha ritardato l'adozione di provvedimenti correttivi, in quanto la possibilità di deroga è stata considerata un periodo transitorio. La disposizione sulle deroghe dovrebbe pertanto essere *soppressa*. *Per motivi attinenti alla protezione della salute umana, nel caso di superamento dei valori di parametro, le disposizioni relative ai provvedimenti correttivi dovrebbero applicarsi immediatamente, senza possibilità di derogare al valore di*

##### *Emendamento*

(16) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva. Le deroghe servivano inizialmente per dare agli Stati membri un margine di un massimo di nove anni per ovviare alla mancata conformità a un valore di parametro. La relativa procedura si è rivelata *utile* per gli Stati membri *alla luce del livello di ambizione del testo*. *Va tuttavia notato che*, in alcuni casi, *tale procedura* ha ritardato l'adozione di provvedimenti correttivi, in quanto la possibilità di deroga è stata *a volte* considerata un periodo transitorio. *In vista, da un lato, del rafforzamento dei parametri di qualità di cui alla presente direttiva e, dall'altro, della crescente individuazione di inquinanti emergenti che richiedono misure rafforzate di valutazione, controllo e gestione, resta necessario mantenere una procedura di*

*parametro in questione.* Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero, *comunque*, continuare ad essere applicate *fino alla loro scadenza, ma non essere rinnovate.*

*deroga adattata a tali realtà.* La disposizione sulle deroghe dovrebbe pertanto essere *modificata al fine di garantire un più rapido ed efficace rispetto dei requisiti della presente direttiva da parte degli Stati membri.* Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero *altresì* continuare ad essere applicate *secondo le modalità definite dalle disposizioni in vigore in fase di avvio della procedura di deroga.*

Or. fr

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"<sup>83</sup>, nel 2014 la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a "migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo all'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]"<sup>84</sup>. Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo "ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti". Il concetto di accesso equo implica una vasta gamma di aspetti quali la disponibilità (dovuta, ad esempio, a motivi geografici, alla mancanza di infrastrutture o alla situazione specifica di alcune parti della popolazione), la qualità, l'accettabilità o l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è importante

#### *Emendamento*

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"<sup>83</sup>, nel 2014 la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a "migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo all'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]"<sup>84</sup>. Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo "ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti". Il concetto di accesso equo implica una vasta gamma di aspetti quali la disponibilità (dovuta, ad esempio, a motivi geografici, alla mancanza di infrastrutture o alla situazione specifica di alcune parti della popolazione), la qualità, l'accettabilità o l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è importante

ricordare che, in sede di definizione delle tariffe idriche, in conformità al principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri possono prendere in considerazione la variazione delle condizioni economiche e sociali della popolazione e possono pertanto adottare tariffe sociali o prendere provvedimenti intesi a salvaguardare le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. La presente direttiva riguarda, in particolare, gli aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla qualità e alla disponibilità. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali<sup>85</sup>, secondo cui "ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l'acqua", gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò può essere realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio grazie a fontane liberamente accessibili nelle città, e *a promuovere* la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici e nei ristoranti.

---

<sup>83</sup> COM(2014) 177 final

<sup>84</sup> COM(2014) 177 final, pag. 12.

<sup>85</sup> Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, del 17 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

ricordare che, in sede di definizione delle tariffe idriche, in conformità al principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri possono prendere in considerazione la variazione delle condizioni economiche e sociali della popolazione e possono pertanto adottare tariffe sociali o prendere provvedimenti intesi a salvaguardare le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. La presente direttiva riguarda, in particolare, gli aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla qualità e alla disponibilità. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali<sup>85</sup>, secondo cui "ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l'acqua", gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua *a un costo accessibile* a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò può essere realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio *evitando il rafforzamento dei requisiti di qualità dell'acqua non giustificato sul piano della salute pubblica, che aumenterebbe il costo dell'acqua per i cittadini*, grazie a fontane liberamente accessibili nelle città e *promuovendo* la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici e nei ristoranti.

---

<sup>83</sup> COM(2014) 177 final

<sup>84</sup> COM(2014) 177 final, pag. 12.

<sup>85</sup> Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, del 17 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Considerando 18

##### *Testo della Commissione*

(18) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"<sup>86</sup>, ha osservato che "gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società [...]"<sup>87</sup>. La specifica situazione delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom<sup>88</sup> e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri<sup>89</sup>. Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, essi dovrebbero includere almeno i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a garantire l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi.

##### *Emendamento*

(18) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"<sup>86</sup>, ha osservato che "gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società [...]"<sup>87</sup>. La specifica situazione delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom<sup>88</sup> e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri<sup>89</sup>. Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi. ***Conformemente al principio del recupero dei costi nel settore idrico di cui all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri migliorano l'accesso all'acqua da parte dei gruppi vulnerabili ed emarginati senza compromettere un approvvigionamento idrico di qualità a costi accessibili per tutti.*** Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, essi dovrebbero includere almeno i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a

garantire l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi. ***Nel caso in cui le autorità pubbliche locali siano responsabili di tali obblighi, gli Stati membri provvedono affinché esse dispongano di risorse finanziarie e di capacità tecniche e materiali sufficienti. In particolare, l'approvvigionamento idrico per i gruppi vulnerabili ed emarginati non dovrebbe comportare costi sproporzionati a carico delle autorità pubbliche locali.***

---

<sup>86</sup> P8\_TA(2015)0294

<sup>87</sup> P8\_TA(2015)0294, paragrafo 62.

<sup>88</sup> COM(2014) 209 final

<sup>89</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

---

<sup>86</sup> P8\_TA(2015)0294

<sup>87</sup> P8\_TA(2015)0294, paragrafo 62.

<sup>88</sup> COM(2014) 209 final

<sup>89</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

Or. fr

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) Conformemente al 7° programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"<sup>90</sup>, il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere

#### *Emendamento*

(19) Conformemente al 7° programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"<sup>90</sup>, il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere



sostituite per garantire che informazioni aggiornate siano facilmente accessibili, ad esempio su un sito web il cui indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente circolare. Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere non soltanto i risultati dei programmi di controllo, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali **informazioni sugli indicatori (contenuto di ferro, durezza, minerali, ecc.), che spesso influenzano la percezione che i consumatori hanno dell'acqua di rubinetto. A tal fine, gli indicatori parametrici della direttiva 98/83/CE che non fornivano informazioni relative alla salute dovrebbero essere sostituiti da informazioni online su tali parametri.** I fornitori di acqua di grandissime dimensioni dovrebbero rendere disponibili online anche informazioni supplementari riguardanti, tra l'altro, **l'efficienza energetica, la gestione, la governance,** la struttura **dei costi** e il trattamento applicato. **Si presuppone che** una migliore conoscenza e una maggiore trasparenza **contribuiranno** a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto, contribuendo in tal modo alla riduzione dei rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.

---

<sup>90</sup> Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

sostituite per garantire che informazioni aggiornate, **comprensibili e pertinenti per i consumatori** siano facilmente accessibili, ad esempio su un sito web il cui indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente circolare. Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere non soltanto i risultati dei programmi di controllo, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali **i risultati del controllo dei fornitori di acqua per quanto attiene ai parametri di qualità dell'acqua.** I fornitori di acqua di grandissime dimensioni dovrebbero rendere disponibili online anche informazioni supplementari riguardanti, tra l'altro, la struttura **delle tariffe** e il trattamento applicato. Una migliore conoscenza **delle informazioni pertinenti** e una maggiore trasparenza **dovrebbero mirare** a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto, contribuendo in tal modo alla riduzione dei rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.

---

<sup>90</sup> Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

Or. fr

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Per le stesse ragioni e al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero anche ricevere informazioni (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) sul volume consumato, la struttura *dei costi* della tariffa praticata dal fornitore di servizi idrici, compresi i costi variabili e fissi, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia.

#### *Emendamento*

(20) Per le stesse ragioni e al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero anche ricevere informazioni (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) sul volume consumato *annualmente, sull'evoluzione delle stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie*, la struttura della tariffa praticata dal fornitore di servizi idrici, compresi i costi variabili e fissi, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia.

Or. fr

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) I principi che vanno presi in considerazione nel determinare le tariffe dei servizi idrici, segnatamente il recupero dei costi dei servizi idrici e il principio "chi inquina paga", sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della fornitura dei servizi idrici non è sempre garantita, portando talvolta a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche. Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i tassi di perdita — dovuti principalmente a tali sottoinvestimenti — sono divenuti sempre più evidenti e occorre incoraggiare a livello

#### *Emendamento*

(21) I principi *fondamentali* che vanno presi in considerazione nel determinare le tariffe dei servizi idrici, segnatamente il recupero dei costi dei servizi idrici e il principio "chi inquina paga", sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della fornitura dei servizi idrici non è sempre garantita, portando talvolta a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche. Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i tassi di perdita — dovuti principalmente a tali sottoinvestimenti — sono divenuti sempre più evidenti e occorre incoraggiare a livello

dell'Unione la riduzione delle perdite di acqua per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche. In linea con il principio di sussidiarietà, tale questione dovrebbe essere affrontata aumentando la trasparenza e le informazioni fornite ai consumatori sui tassi di perdita *e sull'efficienza energetica*.

dell'Unione la riduzione delle perdite di acqua per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche. In linea con il principio di sussidiarietà, tale questione dovrebbe essere affrontata aumentando la trasparenza e le informazioni fornite ai consumatori sui tassi di perdita.

Or. fr

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su pertinenti dati scientifici, analitici, epidemiologici *e su eventuali raccomandazioni dell'OMS*.

#### *Emendamento*

(25) La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, *sulle raccomandazioni dell'OMS disponibili, nonché* su pertinenti dati scientifici, analitici *ed* epidemiologici.

Or. fr

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini della valutazione dei

#### *Emendamento*

(28) Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini della valutazione dei

pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione *domestica*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati da I a IV della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere - previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE - di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio<sup>96</sup> e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.

---

<sup>96</sup> Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione *interna*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati da I a IV della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere - previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE - di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio<sup>96</sup> e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.

---

<sup>96</sup> Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

Or. fr

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1. per "acque destinate al consumo umano" si intendono tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione o la produzione, di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o, **per le acque di sorgente**, in bottiglie;

##### *Emendamento*

1. per "acque destinate al consumo umano" si intendono **a)** tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione o la produzione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o **contenitori**;

Or. fr

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 – lettera b (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, escluse quelle la cui qualità — secondo quanto determinato dalle autorità nazionali competenti — non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale, conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>;***

---

<sup>1 bis</sup>. ***Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).***

*Motivazione*

*Al di fuori delle acque minerali, che dispongono di una legislazione propria (direttiva 2009/54/CE), e delle acque di sorgente confezionate, esistono altre acque confezionate che non provengono dalla rete di distribuzione. Dovrebbero, inoltre, essere contemplati tutti i tipi di condizionamento delle acque, senza discriminazioni. Conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, è opportuno mantenere questa disposizione nella direttiva in esame e precisare il testo di riferimento.*

**Emendamento 23****Proposta di direttiva  
Articolo 2 – punto 2***Testo della Commissione*

2. per "impianto di distribuzione **domestico**" si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale;

*Emendamento*

2. per "impianto di distribuzione **interno**" si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale;

Or. fr

*Motivazione*

*L'emendamento riguarda la versione francese. Il termine "interno" è considerato più appropriato in quanto comprende tutte le reti interne (edifici privati e pubblici). Il termine "domestico" limita la portata alle reti delle case private.*

**Emendamento 24****Proposta di direttiva  
Articolo 2 – punto 3***Testo della Commissione*

(3) per "fornitore di acqua" si intende **l'azienda** che fornisce, in media, almeno 10 m<sup>3</sup> di acqua destinata al consumo

*Emendamento*

(3) per "fornitore di acqua" si intende **l'autorità pubblica responsabile della produzione e della distribuzione delle**

umano al giorno;

*acque destinate al consumo umano e che fornisce, in media, almeno 10 m<sup>3</sup> di acqua destinata al consumo umano al giorno. **I produttori di acque confezionate non sono considerati fornitori di acqua ai sensi della presente direttiva. Il fornitore di acqua può affidare la gestione di tutte o parte delle attività di produzione o di distribuzione dell'acqua a terzi. Se del caso, il contratto tra il fornitore di acqua e il terzo specifica gli obblighi derivanti dalla presente direttiva a carico di ciascuna delle parti.***

Or. fr

#### *Motivazione*

*Tale definizione consente di distinguere tra l'autorità pubblica responsabile di un servizio e l'entità (pubblica o privata) che effettua il servizio. Le acque confezionate sono prodotti alimentari disciplinati dalla legislazione alimentare (regolamento (CE) n. 852/2004), che prevede norme in materia di monitoraggio, campionamento e valutazione dei rischi. L'emendamento mira a chiarire il testo e a evitare duplicazioni.*

#### **Emendamento 25**

##### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4**

###### *Testo della Commissione*

(4) per "fornitore di acqua di piccole dimensioni" si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di **500** m<sup>3</sup> di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 persone;

###### *Emendamento*

(4) per "fornitore di acqua di piccole dimensioni" si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di **1 000** m<sup>3</sup> di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 persone;

Or. fr

#### **Emendamento 26**

##### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 bis) per "fornitore di acqua di medie dimensioni" si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 1 000 m<sup>3</sup> di acqua al giorno o che serve non meno di 5 000 persone;**

Or. fr

*Motivazione*

*L'emendamento propone di introdurre una nuova categoria al fine di rispecchiare meglio la diversità delle dimensioni dei fornitori di acqua tra gli Stati membri e di migliorare l'equilibrio tra le dimensioni del fornitore, da un lato, e la natura degli obblighi ai sensi della direttiva in esame, dall'altro.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) per "fornitore di acqua di grandi dimensioni" si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di **500** m<sup>3</sup> di acqua al giorno o che serve non meno di **5 000** persone;

(5) per "fornitore di acqua di grandi dimensioni" si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di **10 000** m<sup>3</sup> di acqua al giorno o che serve non meno di **50 000** persone;

Or. fr

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) per "fornitore di acqua di grandissime dimensioni" si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di **5 000** m<sup>3</sup> di acqua al giorno o che serve non meno di **50 000** persone;

(6) per "fornitore di acqua di grandissime dimensioni" si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di **20 000** m<sup>3</sup> di acqua al giorno o che serve non meno di **100 000** persone;



## Emendamento 29

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

(7) per "locali prioritari" si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con **numerosi utenti** potenzialmente **esposti** ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri;

##### *Emendamento*

(7) per "locali prioritari" si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con **numerose persone, in particolare le persone sensibili**, potenzialmente **esposte** ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, **scuole e università, asili**, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri;

Or. fr

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**1 bis. Per quanto concerne i parametri di cui all'allegato I, parte B bis, i valori sono fissati unicamente per finalità di controllo e per garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.**

Or. fr

##### *Motivazione*

*Tali parametri non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica, ma sono importanti indicatori del funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua e della qualità dell'acqua. Essi possono evidenziare malfunzionamenti nel trattamento delle acque.*

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *I parametri microbiologici di cui all'allegato I, parte A, non si applicano alle acque di sorgente confezionate.*

Or. fr

*Motivazione*

*I parametri microbiologici delle acque di sorgente confezionate sono già previsti all'articolo 5 della direttiva 2009/54/CE.*

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) per le acque **di sorgente**, nel punto in cui sono **imbottigliate**.

(c) per le acque **confezionate**, nel punto in cui sono **confezionate in bottiglie o contenitori**.

Or. fr

*Motivazione*

*Tale disposizione dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di condizionamento per la tipologia di acque di cui alla lettera c).*

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Per le acque di cui al primo comma, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di**

*cui alla presente direttiva quando si possa dimostrare che l'inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 è dovuta all'impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali, ristoranti.*

Or. fr

#### *Motivazione*

*Questo comma dovrebbe essere mantenuto in quanto chiarisce la condivisione delle responsabilità tra i fornitori di acqua e i proprietari di edifici. I fornitori di acqua non possono essere ritenuti responsabili del mancato rispetto dei valori di parametro dovuto all'inquinamento a livello degli impianti interni privati.*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che includa i seguenti elementi:

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio **appropriato, proporzionato alle dimensioni del fornitore di acqua e adeguato alle esigenze locali**, che includa i seguenti elementi:

Or. fr

### **Emendamento 35**

#### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per

##### *Emendamento*

(a) una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici **o a parti di corpi**

l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;

*idrici* utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;

Or. fr

#### *Motivazione*

*La dimensione dei corpi idrici è pertinente ai sensi della direttiva 2000/60/CE, ma non lo è sempre nel quadro della direttiva in esame. In alcuni casi, i corpi idrici utilizzati per l'estrazione vanno ben oltre la zona di distribuzione del fornitore. La responsabilità e i mezzi di azione di quest'ultimo per la valutazione, il monitoraggio e la gestione dei pericoli ai sensi della direttiva in esame sono pertanto limitati, in alcuni casi, a parti di corpi idrici.*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) una valutazione del rischio connesso alla distribuzione *domestica*, in conformità dell'articolo 10.

##### *Emendamento*

(c) una valutazione del rischio connesso alla distribuzione *interna*, in conformità dell'articolo 10.

Or. fr

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(c bis) una chiara e adeguata ripartizione delle responsabilità tra i diversi portatori di interessi definita dagli Stati membri, segnatamente per quanto concerne i corpi idrici, le apparecchiature di distribuzione interna e il quadro istituzionale e giuridico nazionale.*

Or. fr

### Motivazione

*È essenziale che gli Stati membri definiscano una ripartizione delle responsabilità chiara, sulla base del principio "chi inquina paga", tenendo conto delle competenze e dei mezzi di azione dei diversi portatori di interesse.*

### Emendamento 38

#### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Le valutazioni dei pericoli sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate.

##### *Emendamento*

2. Le valutazioni dei pericoli sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni **6 anni, tenendo conto dell'individuazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE**, e, se necessario, aggiornate.

Or. fr

### Motivazione

*L'attuazione dell'articolo 8 della direttiva in esame dovrebbe essere inclusa nel calendario della direttiva 2000/60/CE, in quanto i corpi idrici utilizzati per l'estrazione delle acque destinate al consumo umano sono monitorati ai sensi della direttiva 2000/60/CE.*

### Emendamento 39

#### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono effettuate dai fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e dai fornitori di acqua di piccole dimensioni entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, se necessario,

##### *Emendamento*

3. Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono effettuate dai fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e dai fornitori di acqua di piccole **e medie** dimensioni entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate a intervalli periodici non superiori a 6 anni e,

aggiornate.

se necessario, aggiornate.

Or. fr

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. A norma degli articoli 8 e 9 della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti correttivi necessari nel quadro dei programmi di misure e dei piani di gestione idrografica di cui, rispettivamente, all'articolo 11 e all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.***

Or. fr

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Le valutazioni del rischio connesso alla distribuzione ***domestica*** sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate.

4. Le valutazioni del rischio connesso alla distribuzione ***interna nei locali di cui all'articolo 10, paragrafo 1***, sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate.

Or. fr

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – titolo

*Testo della Commissione*

Valutazioni dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano

*Emendamento*

Valutazioni, **controllo e gestione** dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano

Or. fr

*Motivazione*

*L'articolo in esame non si limita alla valutazione, ma contempla anche le misure di controllo e di gestione dei pericoli legati ai corpi idrici.*

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. **Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della** direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei pericoli in relazione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m<sup>3</sup> di acqua al giorno. La valutazione dei pericoli comprende i seguenti elementi:

*Emendamento*

1. **Fatta salva la** direttiva 2000/60/CE, **segnatamente gli articoli da 4 a 8**, gli Stati membri provvedono, **con le autorità competenti responsabili dell'acqua**, affinché sia effettuata una valutazione dei pericoli in relazione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m<sup>3</sup> di acqua al giorno. La valutazione dei pericoli comprende i seguenti elementi:

Or. fr

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'individuazione e le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai corpi idrici oggetto della

*Emendamento*

(a) l'individuazione e le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai corpi idrici oggetto della

valutazione dei pericoli;

valutazione dei pericoli. **Poiché questi dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di protezione della salute pubblica, essi sono protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti;**

Or. fr

#### *Motivazione*

*Questi dati sensibili dovrebbero essere protetti al fine di evitare qualsiasi uso illegale che potrebbe nuocere alla salute pubblica. Ne è un esempio il rischio terroristico.*

### **Emendamento 45**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) l'individuazione dei pericoli e delle possibili fonti di inquinamento che interessano i corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;

##### *Emendamento*

(c) l'individuazione dei pericoli e delle possibili fonti di inquinamento che interessano i corpi idrici **o le parti dei corpi idrici** oggetto della valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;

Or. fr

### **Emendamento 46**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

(d) il periodico controllo nei corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli di pertinenti inquinanti selezionati dagli

##### *Emendamento*

(d) il periodico controllo nei corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli di pertinenti inquinanti selezionati dagli elenchi seguenti, **in funzione della**



elenchi seguenti:

*pericolosità degli inquinanti per la salute umana e della loro concentrazione:*

Or. fr

## **Emendamento 47**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv**

##### *Testo della Commissione*

iv) altri inquinanti pertinenti, quali *le microplastiche*, o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva.

##### *Emendamento*

iv) altri inquinanti pertinenti, quali gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva.

Or. fr

##### *Motivazione*

*Non esistono al momento dati scientifici attestanti un potenziale rischio delle microplastiche per la salute umana, né un metodo di analisi comune. L'inserimento di questo inquinante nella direttiva in esame non è, pertanto, giustificato e comporterebbe differenze nell'applicazione tra gli Stati membri.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

*(a) esigere che i fornitori di acqua effettuino ulteriori controlli o il trattamento di determinati parametri;*

##### *Emendamento*

*soppresso*

Or. fr

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque.

##### *Emendamento*

(b) consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri ***o il numero dei parametri monitorati se questi parametri non sono influenzati dalla rete di distribuzione***, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque;

Or. fr

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(b bis) richiedere ai fornitori di acqua di effettuare un controllo supplementare per determinati parametri nel punto di estrazione.***

Or. fr

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

Sulla base delle informazioni raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni

Sulla base delle informazioni raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni

raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano le seguenti misure in cooperazione con i *fornitori di acqua e altri* portatori di interessi, *oppure provvedono affinché tali misure siano adottate dai fornitori di acqua:*

raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano le seguenti misure in cooperazione con i portatori di interessi:

Or. fr

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) misure di prevenzione volte a ridurre il livello di trattamento imposto e a salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE;

#### *Emendamento*

(a) misure di prevenzione volte a *evitare il trattamento o a* ridurre il livello di trattamento imposto e a salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE;

Or. fr

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) misure di attenuazione, ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato in conformità del paragrafo 1, lettera d), al fine di individuare e contrastare la fonte dell'inquinamento.

#### *Emendamento*

(b) misure di attenuazione, ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato in conformità del paragrafo 1, lettera d), al fine di individuare e contrastare la fonte dell'inquinamento, *nonché evitare qualsiasi trattamento supplementare.*

Or. fr

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 9 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Valutazione del rischio connesso alla fornitura

#### *Emendamento*

Valutazione, **controllo e gestione** del rischio connesso alla fornitura

Or. fr

#### *Motivazione*

*L'articolo in esame non si limita alla valutazione, ma prevede anche misure di controllo e di gestione dei rischi connessi alla fornitura.*

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino una valutazione del rischio connesso alla fornitura e prevedono la possibilità di adeguare la frequenza del controllo per qualsiasi parametro di cui all'allegato I, parti A e B, che non sia un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, a seconda della loro presenza nell'acqua non trattata.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino una valutazione del rischio connesso alla fornitura **conformemente all'allegato II, parte C**, e prevedono la possibilità di adeguare la frequenza del controllo per qualsiasi parametro di cui all'allegato I, parti A e B, che non sia un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, a seconda della loro presenza nell'acqua non trattata.

Or. fr

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Per tali parametri gli Stati membri sono

#### *Emendamento*

Per tali parametri gli Stati membri sono

tenuti a assicurare che i fornitori possano discostarsi dalle frequenze di campionamento stabilite nell'allegato II, parte B, *conformemente alle specifiche di cui all'allegato II, parte C.*

tenuti a assicurare che i fornitori possano discostarsi dalle frequenze di campionamento stabilite nell'allegato II, parte B, *in funzione della loro presenza nelle acque non trattate.*

Or. fr

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

A tal fine, i fornitori di acqua **hanno l'obbligo di tener** conto dei risultati della valutazione dei pericoli effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva e del controllo effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.

##### *Emendamento*

A tal fine, i fornitori di acqua **tengono** conto dei risultati della valutazione dei pericoli effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva e del controllo effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.

Or. fr

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono **approvate dalle autorità competenti.**

##### *Emendamento*

2. Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono **di competenza dei fornitori di acqua.**

Or. fr

##### *Motivazione*

*Se gli Stati membri assicurano che ciascun fornitore di acqua effettui una valutazione dei rischi connessi alla fornitura conforme, la convalida di tale valutazione per ciascun fornitore di acqua da parte delle autorità competenti sembra essere una misura sproporzionata.*

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua attuino un piano di azione adeguato ai rischi individuati e proporzionato alle dimensioni del fornitore di acqua. A titolo di esempio, questo piano può riguardare i materiali utilizzati a contatto con l'acqua, i prodotti per il trattamento delle acque o le misure di adeguamento alle sfide future, quali i cambiamenti climatici.*

Or. fr

*Motivazione*

*Al fine di applicare pienamente l'approccio basato sul rischio, l'articolo dovrebbe prevedere un piano d'azione per la gestione dei rischi individuati in fase di valutazione e di controllo a norma del presente articolo.*

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 10 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Valutazione del rischio connesso alla distribuzione **domestica**

Valutazione, **controllo e gestione** del rischio connesso alla distribuzione **interna**

Or. fr

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla distribuzione **domestica**, comprendente i seguenti elementi:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla distribuzione **interna nei locali prioritari ai sensi dell'articolo 2, punto 7**, comprendente i seguenti elementi:

Or. fr

**Emendamento 62**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) una valutazione dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione **domestici**, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti, **in particolare nei casi in cui l'acqua è fornita al pubblico nei locali prioritari**;

*Emendamento*

(a) una valutazione dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione **interni**, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti;

Or. fr

**Emendamento 63**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1**

*Testo della Commissione*

(b) il controllo periodico dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, nei locali **in cui il potenziale pericolo per la salute umana è considerato il più elevato. I parametri e i locali pertinenti ai fini del controllo sono selezionati** sulla base della valutazione effettuata in conformità della

*Emendamento*

(b) il controllo periodico dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, nei locali **prioritari che possono presentare particolari rischi** per la **qualità dell'acqua** sulla base della valutazione effettuata in conformità della lettera a).

lettera a).

Or. fr

## Emendamento 64

### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

##### *Testo della Commissione*

***Per quanto riguarda il periodico controllo di cui al primo comma***, gli Stati membri possono definire una strategia di controllo ***incentrata sui locali prioritari***;

##### *Emendamento*

Gli Stati membri ***garantiscono l'accesso agli impianti nei locali prioritari per finalità di campionamento e*** possono definire una strategia di controllo, ***segnatamente per quanto concerne i batteri della Legionella pneumophila***;

Or. fr

##### *Motivazione*

*Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, si ritiene necessario garantire ai fornitori di acqua il diritto di accesso agli impianti di distribuzione interni per poter effettuare la valutazione. Inoltre, secondo le conclusioni dell'OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la specie Legionella pneumophila è la principale causa di legionellosi in Europa.*

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti ***da costruzione*** che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano ***rispetto alle caratteristiche essenziali connesse al requisito di base delle opere di costruzione precisato nell'allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011.***

##### *Emendamento*

(c) una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti ***e dei materiali*** che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano.



*Motivazione*

*Il regolamento sui materiali da costruzione non sembra adeguato alle specificità dei materiali che entrano in contatto con l'acqua, in particolare poiché non contempla i criteri di qualità in materia di igiene. D'altro canto, questo regolamento consente l'armonizzazione dei metodi di analisi dei materiali, ma non fissa requisiti minimi di qualità.*

**Emendamento 66****Proposta di direttiva****Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva***Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri che considerano, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante dall'impianto di distribuzione **domestico** o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte C, non sono rispettati:

*Emendamento*

2. Gli Stati membri che considerano, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante dall'impianto di distribuzione **interno dei locali prioritari** o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte C, non sono rispettati, **adottano le misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di non conformità dei valori di parametro di cui all'allegato I, parte C.**

Or. fr

**Emendamento 67****Proposta di direttiva****Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a***Testo della Commissione*

(a) **adottano le misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di non conformità dei valori di parametro di cui all'allegato I, parte C;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b) adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che la migrazione di sostanze o prodotti chimici dai prodotti da costruzione utilizzati nella preparazione o nella distribuzione delle acque destinate al consumo umano non costituisca, direttamente o indirettamente, un pericolo per la salute umana;**

**soppresso**

Or. fr

*Motivazione*

*Il rinvio al regolamento sui materiali da costruzione solleva interrogativi in quanto consente soltanto di definire i metodi di analisi delle prestazioni dei materiali, e non di fissare requisiti minimi in termini di criteri igienici. Quest'ultimo punto è, tuttavia, essenziale per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano e per prevenire qualsiasi potenziale rischio per la salute umana.*

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) adottano altre misure, quali il ricorso ad adeguate tecniche di condizionamento, di concerto con i fornitori di acqua, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità delle acque ai valori di parametro dopo la fornitura;**

**soppresso**

Or. fr

## Motivazione

*Tale disposizione non è compatibile con il principio "chi inquina paga". La natura dell'acqua non dovrebbe essere modificata per "anticipare" il potenziale deterioramento dovuto a impianti di distribuzione non conformi. D'altro canto, non è possibile modificare la natura dell'acqua (trattamento supplementare) per l'intera rete di distribuzione se il problema si verifica solo su parte della rete.*

### Emendamento 70

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;*

*soppresso*

Or. fr

### Emendamento 71

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) organizzano corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione domestici e dell'installazione dei prodotti da costruzione;*

*soppresso*

Or. fr

### Emendamento 72

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(f) per quanto concerne la Legionella, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie.**

**soppresso**

Or. fr

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione interna nella totalità delle reti di distribuzione interna, gli Stati membri:**

**a) incoraggiano i proprietari di edifici privati a effettuare una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione interna;**

**b) informano i consumatori e i proprietari di edifici privati in merito alle misure volte a eliminare o a ridurre il rischio di inosservanza delle norme di qualità delle acque destinate al consumo umano dovute alla rete di distribuzione interna;**

**c) informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;**

**d) promuovono corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione interni e dell'installazione dei prodotti e materiali a contatto con l'acqua; nonché**

**e) per quanto concerne i batteri della Legionella, in particolare i batteri della Legionella pneumophila, assicurano che**

*siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione proporzionate ai rischi per prevenire e contrastare i focolai di malattie.*

Or. fr

## **Emendamento 74**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 10 bis*

*Requisiti minimi per i prodotti e i materiali a contatto con l'acqua*

*1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sostanze e i materiali utilizzati nella fabbricazione di nuovi prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano utilizzati per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione o le impurità associate a queste sostanze:*

*a) non riducano direttamente o indirettamente la protezione della salute umana come previsto dalla presente direttiva;*

*b) non influenzino l'odore e il sapore dell'acqua destinata al consumo umano;*

*c) non siano presenti nell'acqua a un livello di concentrazione superiore al livello necessario per raggiungere lo scopo per il quale sono utilizzati; nonché*

*d) non favoriscano lo sviluppo microbiologico.*

*2. Ai fini del paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo i requisiti minimi di igiene e l'elenco delle sostanze e dei materiali che entrano in contatto con*

*l'acqua destinata al consumo umano autorizzati all'interno dell'Unione.*

**3. I materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano che sono contemplati da altri atti normativi dell'Unione, quali il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.**

---

<sup>1 bis</sup> **Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 088 del 4.4.2011, pag. 5).**

Or. fr

#### *Motivazione*

*Il progetto di standardizzazione del CEN di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 presenta alcune carenze e non fornisce le garanzie necessarie per il riconoscimento reciproco. Sulla base dell'attuale articolo 10 (98/83/CE) e delle attività svolte da diversi Stati membri, l'approccio basato sull'armonizzazione viene privilegiato. Esso consentirà di garantire la sicurezza sanitaria di tutti i prodotti e i materiali a contatto con l'acqua nell'Unione e di rimuovere gli ostacoli al mercato interno.*

#### **Emendamento 75**

##### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché venga effettuato un controllo supplementare delle sostanze elencate nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo di cui all'allegato I bis. Gli Stati membri definiscono il campione rappresentativo dei locali utilizzati per il controllo, sulla base dei dati a loro disposizione. La frequenza del controllo è**

*di almeno una volta ogni dodici mesi.*

*Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati del controllo effettuato conformemente al primo comma per la prima volta il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni dodici mesi.*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare la presente direttiva aggiornando l'elenco delle sostanze sottoposte a controllo di cui all'allegato I bis. La Commissione può proporre di aggiungere sostanze qualora queste ultime presentino un rischio di presenza nelle acque destinate al consumo umano e costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana, ma per le quali le conoscenze scientifiche non abbiano consentito di dimostrare un rischio effettivo per la salute umana. A tal fine, la Commissione si basa in particolare sulle attività scientifiche condotte dall'OMS. L'aggiunta di qualsiasi nuova sostanza è debitamente giustificata ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva.*

Or. fr

#### *Motivazione*

*In base al principio di precauzione e secondo il modello dell'elenco di controllo di cui alla direttiva 2013/39/UE che modifica la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, è opportuno mettere "sotto controllo" le sostanze in attesa di dati scientifici più chiari.*

#### **Emendamento 76**

##### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori

###### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori

di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 **nel punto di consumo** sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

Or. fr

#### *Motivazione*

*È opportuno precisare che, se del caso, la mancata conformità deve essere accertata al punto di consumo dell'utente, in particolare al rubinetto.*

#### **Emendamento 77**

##### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, **lettere da a) a f)**.

###### *Emendamento*

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 **bis**.

Or. fr

#### **Emendamento 78**

##### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

**Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi mancata conformità alle** prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, **come** un potenziale pericolo per la salute umana.

###### *Emendamento*

**In caso di superamento delle** prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, **gli Stati membri stabiliscono se il superamento costituisce o meno** un potenziale pericolo per la salute umana.

Or. fr



## Motivazione

*Il superamento dei valori di parametro non può costituire un potenziale pericolo. Ciò dipende dal tipo di parametro interessato (parametro fondamentale o meno) e dal livello del superamento. Spetta alle autorità competenti degli Stati membri condurre una valutazione dei rischi e determinare se il superamento costituisce o meno un rischio per la salute umana.*

### Emendamento 79

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure:

##### *Emendamento*

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, ***qualora l'inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana***, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure:

Or. fr

### Emendamento 80

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.

##### *Emendamento*

(c) una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio. ***Questa misura di informazione è attuata in consultazione con il fornitore di acqua.***

Or. fr

### Emendamento 81

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

*Emendamento*

5. ***Nel caso in cui la mancata conformità sia accertata al punto di consumo***, le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

Or. fr

**Emendamento 82**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 12 bis***

***Deroghe***

***1. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B o fissati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, fino al raggiungimento di un valore massimo che stabiliscono, nella misura in cui nessuna deroga costituisca un potenziale pericolo per la salute delle persone e in assenza di altri mezzi ragionevoli per mantenere la distribuzione delle acque destinate al consumo umano nel settore interessato. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi.***

***Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame,***

*unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest'ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni.*

**2. Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:**

*a) i motivi della deroga;*

*b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;*

*c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;*

*d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;*

*e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame; nonché*

*f) la durata necessaria della deroga.*

**3. Se le autorità competenti ritengono che il mancato rispetto del valore di parametro non sia grave e se le misure correttive adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, consentono di risolvere il problema entro un massimo di 30 giorni, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non devono essere indicate nella deroga.**

*In tal caso, le autorità o altri organi competenti di cui alla deroga fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.*

**4. Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi**

*precedenti.*

**5. Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.**

*I suddetti obblighi non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.*

**6. Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 3, gli Stati membri informano la Commissione, entro due mesi, in merito a qualsiasi deroga concessa per una distribuzione di oltre 1 000 m<sup>3</sup> al giorno in media o che approvvigioni oltre 5 000 persone e le comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2.**

*Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori.*

Or. fr

#### *Motivazione*

*L'eliminazione delle deroghe potrebbe avere un effetto controproducente, incoraggiando i fornitori di acqua a privilegiare i trattamenti curativi rispetto alle misure preventive per evitare il superamento dei valori. L'obiettivo della direttiva è attuare misure di prevenzione lungo la catena e ridurre i rischi di inquinamento alla fonte. I fornitori, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, necessitano di una certa libertà per attuare questo approccio. Si tratta, tuttavia, di inquadrare maggiormente le deroghe riducendole a un massimo di due.*

#### **Emendamento 83**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò comprende **tutte** le seguenti misure:

*Emendamento*

1. Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE **e il principio di proporzionalità**, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò comprende, **ad esempio**, le seguenti misure:

Or. fr

**Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) individuare **le persone prive** di accesso all'acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso (**ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati**), valutare le possibilità di migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;

*Emendamento*

(a) individuare **i gruppi vulnerabili ed emarginati privi** di accesso **o con accesso ridotto** all'acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso, valutare le possibilità di migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;

Or. fr

*Motivazione*

*L'individuazione di gruppi, anziché di persone, sembra più adeguata ai fini della protezione della privacy.*

**Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) creare e mantenere all'esterno *e* all'interno degli spazi pubblici dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano;

*Emendamento*

(b) creare e mantenere all'esterno *o* all'interno degli spazi pubblici dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano. ***Tali misure tengono conto delle condizioni specifiche locali, quali il clima;***

Or. fr

**Emendamento 86**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii**

*Testo della Commissione*

(iii) incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile ***nei*** ristoranti, ***nelle*** mense, ***e nei*** servizi di ristorazione.

*Emendamento*

(iii) incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile ***per i clienti dei*** ristoranti, ***delle*** mense, ***o dei*** servizi di ristorazione.

Or. fr

**Emendamento 87**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati.

*Emendamento*

Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure ***che ritengono*** necessarie per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati.

Or. fr

## Emendamento 88

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In presenza di obblighi a carico delle autorità pubbliche locali ai sensi del presente articolo, gli Stati membri assicurano che essi siano proporzionati:***

***i) alle risorse della rete di distribuzione interessata;***

***ii) alle dimensioni della rete;***

***iii) alla natura della posta in gioco.***

Or. fr

*Motivazione*

*La fornitura di acqua potabile mediante dispositivi esterni non è possibile tutto l'anno in alcune regioni caratterizzate da un clima rigido. È il caso delle zone montane o polari, dove i dispositivi esterni per l'erogazione di acqua non possono essere mantenuti al di sotto di una certa temperatura. Inoltre, questa disposizione non dovrebbe comportare costi sproporzionati a carico delle autorità pubbliche locali, in particolare nel caso di un afflusso importante di persone o di persone stabilite temporaneamente.*

## Emendamento 89

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV, ***nel rispetto del principio della protezione dei dati.***

Or. fr

## Emendamento 90

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

(a) le informazioni sulla struttura *dei costi* della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, *presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:*

##### *Emendamento*

(a) le informazioni sulla *modalità di gestione, sulla* struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili:

Or. fr

## Emendamento 91

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i

##### *Testo della Commissione*

(i) *le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;*

##### *Emendamento*

*soppresso*

Or. fr

## Emendamento 92

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii

##### *Testo della Commissione*

(ii) *il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;*

##### *Emendamento*

*soppresso*

Or. fr



### **Emendamento 93**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;* *soppresso*

Or. fr

### **Emendamento 94**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;* *soppresso*

Or. fr

### **Emendamento 95**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) le informazioni sulla qualità dell'acqua;*

Or. fr

### **Emendamento 96**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il prezzo *dell'acqua destinata al* consumo umano *fornita* per litro e metro cubo;

*Emendamento*

(b) il prezzo *del servizio idrico per il* consumo umano *fornito* per litro e metro cubo *e il prezzo fatturato per litro di acqua;*

Or. fr

*Motivazione*

*La proposta non introduce modifiche sostanziali, ma consente di sottolineare che i costi relativi all'acqua addebitati al consumatore sono principalmente dovuti al servizio idrico (estrazione, trattamento e distribuzione dell'acqua) e meno alla risorsa stessa.*

**Emendamento 97**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;

*Emendamento*

(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo *del nucleo familiare;*

Or. fr

**Emendamento 98**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare *nella stessa categoria;*

*Emendamento*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare;

Or. fr

## Emendamento 99

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale **pericolo** per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12.

##### *Emendamento*

(d) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale **rischio** per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12.

Or. fr

## Emendamento 100

### Proposta di direttiva

#### Articolo 19 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

##### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 10 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 5 bis, terzo comma, e** all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. fr

## Emendamento 101

### Proposta di direttiva

#### Articolo 23 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. ***Non possono essere rinnovate per ulteriori periodi.***

*Emendamento*

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata.

Or. fr

**Emendamento 102**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – parte A – comma 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le acque confezionate sono escluse dal campo di applicazione dell'allegato I, parte A.***

Or. fr

**Emendamento 103**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – parte A – tabella**

*Testo della Commissione*

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura
<b><i>Clostridium perfringens (spore)</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>Numero/100 ml</i></b>
<b><i>Batteri coliformi</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>Numero/100 ml</i></b>
Enterococchi	0	Numero/100 ml
Escherichia coli (E. coli)	0	Numero/100 ml
<b><i>Conteggio degli eterotrofi su piastra (HPC) a 22° C</i></b>	<b><i>Senza variazioni anomale</i></b>	

<i>Colifagi somatici</i>	<i>0</i>	<i>Numero/100 ml</i>
<i>Torbidità</i>	<i>&lt;1</i>	<i>NTU</i>

*Emendamento*

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura
Enterococchi	0	Numero/100 ml
Escherichia coli (E. coli)	0	Numero/100 ml

Or. fr

*Motivazione*

*Secondo le raccomandazioni dell'OMS, i parametri cancellati nell'allegato I, parte A, sono rilevanti come indicatori dell'efficacia del trattamento. Sono, quindi, reintrodotti all'allegato I, parte B bis, per quanto concerne i parametri indicatori.*

**Emendamento 104**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – parte B – tabella**

*Testo della Commissione*

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Nota
Acrilammide	0,10	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Antimonio	<b>5,0</b>	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	

Benzopirene	0,010	µg/l	
<b>Beta estradiolo (50-28-2)</b>	<b>0,001</b>	<b>µg/l</b>	
<b>Bisfenolo A</b>	<b>0,01</b>	<b>µg/l</b>	
Boro	1,0	mg/l	
Bromato	10	µg/l	
Cadmio	5,0	µg/l	
Clorato	0,25	mg/l	
Clorite	0,25	mg/l	
Cromo	25	µg/l	Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 µg/l.
Rame	2,0	mg/l	
Cianuro	50	µg/l	
1,2 dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicloridrina	0,10	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Fluoruro	1,5	mg/l	
<b>Acidi aloacetici</b>	<b>80</b>	<b>µg/l</b>	<b>Somma delle seguenti nove sostanze rappresentative: acido monocloro-</b>

			<p><i>, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico, acido bromocloroacetico, acido bromodicloroacetico, acido dibromocloroacetico e acido tribromoacetico.</i></p> <p><i>Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l.</i></p>
Piombo	5	µg/l	
Mercurio	1,0	µg/l	
Microcistina-LR	1,0	µg/l	
Nichel	20	µg/l	
Nitrati	50	mg/l	

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione:  $[nitrati]/50 + [nitriti]/3 \leq 1$ , ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO<sub>3</sub>) e per il nitrito (NO<sub>2</sub>), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di

Nitriti	0,50	mg/l	trattamento. Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $\frac{[\text{nitrati}]}{50} + \frac{[\text{nitriti}]}{3} \leq 1$ , ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO <sub>3</sub> ) e per il nitrito (NO <sub>2</sub> ), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
<i>Nonilfenolo</i>	<i>0,3</i>	<i>µg/l</i>	
Antiparassitari	0,10	µg/l	Per "antiparassitari" s'intende: insetticidi organici erbicidi organici fungicidi organici nematocidi organici acaricidi organici alghicidi organici rodenticidi organici slimicidi organici, prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del



			regolamento (CE) n. 1107/2009 <sup>1</sup> .
			Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.
			Nel caso di aldrina, dieldrina, eptaclo ed eptaclo epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 µg/l.
Antiparassitari — Totale	0,50	µg/l	Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
<b>PFAS</b>	<b>0,10</b>	µg/l	<b><i>Per "PFAS" si intende ciascuna delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: C<sub>n</sub>F<sub>2n+1</sub>-R).</i></b>
<b>PFAS - Totale</b>	<b>0,50</b>	µg/l	<b><i>Per "PFAS - Totale" si intende la somma delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: C<sub>n</sub>F<sub>2n+1</sub>-R).</i></b>
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	Somma delle concentrazioni dei seguenti

			composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorante ne, benzo(ghi)perilen e e indeno(1,2,3- cd)pirene.
Selenio	<b>10</b>	µg/l	
Tetracloroetilene e tricloroetilene	10	µg/l	Somma delle concentrazioni di parametri specifici
Triometani - Totale	100	µg/l	Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.  Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromocloromet ano, bromodichloromet ano.
Uranio	30	µg/l	
Cloruro di vinile	0,50	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

*Emendamento*

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Nota
Acrilammide	0,10	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Antimonio	<b>20</b>	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzopirene	0,010	µg/l	
Boro	<b>2,4</b>	mg/l	
Bromato	10	µg/l	
Cadmio	5,0	µg/l	
Clorato	<b>0,7</b>	mg/l	<b><i>Conformemente alle raccomandazioni dell'OMS, gli Stati membri si adoperano per applicare valori medi annui inferiori a 0,35 mg/l senza compromettere la disinfezione dell'acqua.</i></b>

Clorite	<b>0,7</b>	mg/l	
Cromo	25	µg/l	Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 µg/l.
Rame	2,0	mg/l	
Cianuro	50	µg/l	
1,2 dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicheloidrina	0,10	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Fluoruro	1,5	mg/l	
Piombo	<b>10</b>	µg/l	
Mercurio	1,0	µg/l	
Microcistina-LR	1,0	µg/l	
Nichel	20	µg/l	
Nitrati	50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $\frac{[\text{nitrati}]}{50} + \frac{[\text{nitrati}]}{3} \leq 1$ , ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione

Nitriti	0,50	mg/l	<p>in mg/l per il nitrato (NO<sub>3</sub>) e per il nitrito (NO<sub>2</sub>), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.</p>
Antiparassitari	0,10	µg/l	<p>Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione:  <math display="block">\frac{[\text{nitrati}]}{50} + \frac{[\text{nitriti}]}{3} \leq 1</math>,     ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO<sub>3</sub>) e per il nitrito (NO<sub>2</sub>), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.</p> <p>Per "antiparassitari" s'intende:        insetticidi organici        erbicidi organici        fungicidi organici        nematocidi organici        acaricidi organici        algicidi organici        rodenticidi organici        slimicidi organici,</p>

			prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 <sup>1</sup> .
			Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.
			Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 µg/l.
Antiparassitari — Totale	0,50	µg/l	Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
<b>PFOS</b>	<b>0,18</b>	µg/l	
<b>PFOA</b>	<b>0,07</b>	µg/l	
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene

			e e indeno(1,2,3-cd)pirene.
Selenio	30	µg/l	
Tetracloroetilene e tricloroetilene	10	µg/l	Somma delle concentrazioni di parametri specifici
Triometani - Totale	100	µg/l	Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.
Uranio	30	µg/l	
Cloruro di vinile	0,50	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Or. fr

## Motivazione

Per quanto concerne l'antimonio, il boro, il clorato, il clorite e il selenio: valore fissato secondo le raccomandazioni dell'OMS. Per quanto concerne gli acidi aloacetici (AHA): secondo le raccomandazioni dell'OMS, il parametro è pertinente come indicatore dell'efficacia del trattamento. È reintrodotta all'allegato I, parte B bis, concernente i parametri indicatori.

### Emendamento 105

#### Proposta di direttiva Allegato I – parte B bis (nuova)

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

#### Parametri indicatori

<i>Parametro</i>	<i>Valore di parametro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Nota</i>
<i>Alluminio</i>	<i>200</i>	<i>µg/l</i>	
<i>Ammonio</i>	<i>0,50</i>	<i>mg/l</i>	
<i>Cloruri</i>	<i>250</i>	<i>mg/l</i>	<i>Nota 1</i>
<i>Clostridium perfringens (comprese le spore)</i>	<i>0</i>	<i>Numero/100 ml</i>	<i>Nota 2</i>
<i>Colore</i>	<i>Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale</i>		
<i>Conduttività</i>	<i>2 500</i>	<i>µS cm-1 a 20 °C</i>	<i>Nota 1</i>
<i>Concentrazione di ioni di idrogeno</i>	<i>≥ 6,5 e ≤ 9,5</i>	<i>unità pH</i>	<i>Note 1 e 3</i>
<i>Ferro</i>	<i>200</i>	<i>µg/l</i>	
<i>Manganese</i>	<i>50</i>	<i>µg/l</i>	
<i>Odore</i>	<i>Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale</i>		



<i>Solfati</i>	<i>250</i>	<i>mg/l</i>	<i>Nota 1</i>
<i>Sodio</i>	<i>200</i>	<i>mg/l</i>	
<i>Sapore</i>	<i>Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale</i>		
<i>Computo delle colonie a 22 °C</i>	<i>Senza variazioni anomale</i>		
<i>Batteri coliformi</i>	<i>0</i>	<i>Numero/100 ml</i>	
<i>Carbonio organico totale (TOC)</i>	<i>Senza variazioni anomale</i>		
<i>Torbidità</i>	<i>Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale</i>		

**Nota 1:**

*Le acque non devono essere aggressive.*

**Nota 2:**

*Questo parametro deve essere misurato solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali. In caso di mancato rispetto di questo valore di parametro, lo Stato membro interessato conduce un'indagine sull'approvvigionamento idrico per garantire che non vi siano potenziali pericoli per la salute umana dovuti alla presenza di organismi patogeni, ad esempio il cryptosporidium.*

**Nota 3:**

*Per le acque lisce confezionate in bottiglie o contenitori, il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH.*

*Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori naturalmente ricche o arricchite artificialmente di anidride carbonica, il valore minimo può essere inferiore.*

Or. fr

*Motivazione*

*Tali parametri non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica, ma sono importanti indicatori del funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua e della qualità dell'acqua. Essi possono evidenziare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e, quindi, nella qualità delle acque destinate al consumo umano.*

## Emendamento 106

### Proposta di direttiva Allegato I – parte C

#### *Testo della Commissione*

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Legionella	< 1 000	Numero/l	<b><i>Qualora non sia soddisfatto il valore di parametro &lt; 1 000/l per la Legionella, si procede a un nuovo campionamento della Legionella pneumophila. Ove non sia presente la Legionella pneumophila, il valore di parametro per la Legionella è &lt; 10 000/l</i></b>
Piombo	5	µg/l	<b><i>Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l.</i></b>

#### *Emendamento*

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro	Valore di	Unità di misura	Note
PE621.116v02-00		82/98	PR\1153203IT.docx

	parametro		
Legionella pneumophila	< 1 000	Numero/l	
<b>Legionella</b>	<b>&lt; 10 000</b>	<b>Numero/l</b>	<b>Ove non sia presente la Legionella pneumophila il cui valore di parametro è &lt; 10 000/l, il valore di parametro per la Legionella è &lt; 10 000/l.</b>
Piombo	<b>10</b>	µg/l	

Or. en

#### *Motivazione*

*Secondo le conclusioni dell'OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la specie Legionella pneumophila è la causa del 95 % dei casi di legionellosi in Europa. Considerando che ci sono almeno 58 specie di batteri della Legionella, sembra opportuno, prima di concentrarsi sulle altre specie di Legionella, testare innanzitutto la specie più pericolosa e più rilevante in termini di salute pubblica. Secondo gli esperti, questo approccio consentirebbe di ottenere i risultati con diversi giorni di anticipo.*

#### **Emendamento 107**

#### **Proposta di direttiva Allegato I bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Elenco dei parametri sottoposti a controllo***

***Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5 bis, della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che venga effettuato un controllo regolare delle sostanze sottoposte a controllo di cui alla tabella 1 del presente allegato.***

#### ***Tabella 1 - Sostanze sottoposte a controllo***

***Interferenti endocrini (segnatamente nonilfenolo, beta estradiolo (50-28-2) e bisfenolo A)***

Or. en

## Motivazione

In base al principio di precauzione e secondo il modello dell'elenco di controllo di cui alla direttiva 2013/39/UE, è opportuno mettere "sotto controllo" le sostanze in attesa di dati scientifici più chiari. Secondo le conclusioni dell'OMS, le attuali conoscenze scientifiche non consentono di stabilire un potenziale rischio per la salute umana da parte dei tre "interferenti endocrini" di cui alla tabella 1. Tuttavia, in considerazione dei rischi ambientali di queste sostanze, è opportuno sottoporle a controllo in attesa di dati scientifici nuovi.

### Emendamento 108

#### Proposta di direttiva

#### Allegato II – parte B – punto 2 – tabella 1

#### Testo della Commissione

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento		Numero minimo di campioni all'anno
$\leq 100$		<b>10a</b>
$> 100$	$\leq 1\ 000$	<b>10a</b>
$> 1\ 000$	$\leq 10\ 000$	<b>50b</b>
$> 10\ 000$	$\leq 100\ 000$	<b>365</b>
$> 100\ 000$		365

#### Emendamento

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento		Numero minimo di campioni all'anno - <i>parametri fondamentali</i>	Numero minimo di campioni all'anno - <i>tutti i parametri non fondamentali</i>
$\leq 100$		<b>6</b>	<b>1</b>
$> 100$	$\leq 1\ 000$	<b>12</b>	<b>2</b>
$> 1\ 000$	$\leq 5\ 000$	<b>24<sup>b</sup></b>	<b>4</b>
$> 5\ 000$	$\leq 10\ 000$	<b>52<sup>b</sup></b>	<b>4</b>
$> 10\ 000$	$\leq 50\ 000$	<b>104</b>	<b>6</b>
$> 50\ 000$	$\leq$	<b>208<sup>b</sup></b>	<b>6</b>

100 000  
> 100 000 365 12

Or. en

### Motivazione

*L'aggiunta di nuovi parametri e l'aumento della frequenza di campionamento comporterebbero un costo aggiuntivo sproporzionato a carico dei fornitori, che non sembra essere preso sufficientemente in considerazione nella valutazione d'impatto. Senza pregiudicare il requisito di qualità dell'acqua e di protezione della salute pubblica, si propone di adeguare le categorie delle zone di approvvigionamento e le frequenze di campionamento mantenendo un approccio rigoroso per i parametri fondamentali, dal momento che la concentrazione di parametri non fondamentali non giustifica il monitoraggio giornaliero.*

### Emendamento 109

#### Proposta di direttiva Allegato III – parte B – punto 1 – tabella 1

#### Testo della Commissione

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima "Incertezza di misura"

Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore parametrico	Note
Acrilammide	30	
Antimonio	40	
Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	cfr. nota 2
Benzene	40	
<b>Beta estradiolo (50-28-2)</b>	<b>50</b>	
<b>Bisfenolo A</b>	<b>50</b>	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Clorato	30	

Clorite	30	
Cromo	30	
Rame	25	
Cianuro	30	cfr. nota 3
1,2-dicloroetano	40	
Epicloridrina	30	
Fluoruro	20	
Acidi aloacetici	50	
Piombo	25	
Mercurio	30	
Microcistina-LR	30	
Nichel	25	
Nitrati	15	
Nitriti	20	
<b>Nonilfenolo</b>	<b>50</b>	
Antiparassitari	30	cfr. nota 4
<b>PFAS</b>	<b>50</b>	
Idrocarburi policiclici aromatici	30	cfr. nota 5
Selenio	40	
Tetracloroetilene	30	cfr. nota 6
Tricloroetilene	40	cfr. nota 6
Trialometano totale	40	cfr. nota 5
Uranio	30	
Cloruro di vinile	50	

*Emendamento*

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima "Incertezza di misura"

Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore parametrico	Note
Acrilammide	30	
Antimonio	40	

Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	cfr. nota 2
Benzene	40	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Clorato	30	
Clorite	30	
Cromo	30	
Rame	25	
Cianuro	30	cfr. nota 3
1,2-dicloroetano	40	
Epicloridrina	30	
Fluoruro	20	
Acidi aloacetici	50	
Piombo	25	
Mercurio	30	
Microcistina-LR	30	
Nichel	25	
Nitrati	15	
Nitriti	20	
Antiparassitari	30	cfr. nota 4
<b>PFOA</b>	<b>50</b>	
<b>PFOS</b>	<b>50</b>	
Idrocarburi policiclici aromatici	30	cfr. nota 5
Selenio	40	
Tetracloroetilene	30	cfr. nota 6
Tricloroetilene	40	cfr. nota 6
Triometano totale	40	cfr. nota 5
Uranio	30	
Cloruro di vinile	50	

Or. en

## Emendamento 110

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

(2) ***i più recenti*** risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento ***e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente***, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:

#### *Emendamento*

(2) ***una sintesi dei*** risultati dei controlli ***dei fornitori di acqua*** relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:

Or. fr

#### *Motivazione*

*Ai fini della protezione della sicurezza delle infrastrutture idriche, non sembra opportuno rendere pubbliche tali informazioni.*

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 2 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(b bis) nove mesi, per i fornitori di acqua di medie dimensioni;***

Or. fr

## Emendamento 112

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 3

#### *Testo della Commissione*

(3) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al

#### *Emendamento*

(3) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al



potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;

potenziale pericolo per la salute umana, *se del caso come stabilito dagli Stati membri all'articolo 12, paragrafo 3*, e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;

Or. fr

## Emendamento 113

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 5

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<p>(5) <i>informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:</i></p> <p>(a) <i>colorazione;</i></p> <p>(b) <i>pH (concentrazione di ioni di idrogeno);</i></p> <p>(c) <i>conduttività;</i></p> <p>(d) <i>ferro;</i></p> <p>(e) <i>manganese;</i></p> <p>(f) <i>odore;</i></p> <p>(g) <i>gusto;</i></p> <p>(h) <i>durezza;</i></p> <p>(i) <i>minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;</i></p> <p>– <i>borato BO3-</i></p> <p>– <i>carbonato CO32-</i></p> <p>– <i>cloruro Cl-</i></p> <p>– <i>fluoruro F-</i></p> <p>– <i>idrogeno carbonato HCO3-</i></p> <p>– <i>nitrate NO3-</i></p> <p>– <i>nitrite NO2-</i></p> <p>– <i>fosfato PO43-</i></p> <p>– <i>biossido di silicio SiO2</i></p>	<p><i>soppresso</i></p>

- *solfo SO<sub>2</sub>*
- *solfo S<sub>2</sub>*
- *alluminio Al*
- *ammonio NH<sub>4</sub><sup>+</sup>*
- *calcio Ca*
- *magnesio Mg*
- *potassio K*
- *sodio Na*

***Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione;***

Or. fr

*Motivazione*

*Tali parametri sono reintrodotti all'allegato I, nella parte relativa ai parametri indicatori.*

**Emendamento 114**

**Proposta di direttiva  
Allegato IV – punto 7 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita **e il consumo energetico** per metro cubo di acqua erogata;

*Emendamento*

(a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita per metro cubo di acqua erogata;

Or. fr

*Motivazione*

*Nonostante il suo interesse in termini di efficienza energetica, questo indicatore sembra essere al di fuori del campo di applicazione della direttiva in esame. D'altro canto, non consente di effettuare un confronto pertinente tra i diversi fornitori di acqua, soggetti a diversi svantaggi e vincoli locali specifici.*

## Emendamento 115

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 7 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) la gestione **e la governance** del fornitore di acqua, **compresa la composizione del consiglio di amministrazione**;

#### *Emendamento*

(b) la gestione del **servizio idrico da parte del** fornitore di acqua;

Or. fr

## Emendamento 116

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 7 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) la struttura **dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori** per metro cubo di acqua, compresi **i costi fissi e variabili, presentando almeno** i costi relativi **al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata, i provvedimenti da essi** adottati ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, **la raccolta e il trattamento delle acque reflue**, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua;

#### *Emendamento*

(d) la struttura **delle tariffe** per metro cubo di acqua, compresi i costi relativi **ai** provvedimenti adottati **dai fornitori** ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua;

Or. fr

## Emendamento 117

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 7 – lettera e

*Testo della Commissione*

(e) l'importo degli investimenti *considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato;*

*Emendamento*

(e) l'importo degli investimenti *effettuati, in corso e pianificati;*

Or. fr

## MOTIVAZIONE

L'accesso all'acqua potabile di qualità rimane un tema importante per i cittadini europei, che tocca la loro vita quotidiana, influenzandone la salute e le attività. La direttiva sull'acqua potabile è uno dei pilastri del corpus legislativo europeo nel settore dell'acqua. Introdotta alla fine degli anni Ottanta, questo testo garantisce oggi un approvvigionamento idrico di qualità in oltre il 99 % dei casi all'interno dell'Unione. Tuttavia, la direttiva 98/83/CE è in vigore da vent'anni e in questo periodo di tempo non è stata soggetta a importanti rifusioni. La revisione in esame è quindi finalizzata ad allineare gli standard di qualità dell'acqua potabile ai dati scientifici più aggiornati e ad adeguare il quadro legislativo al fine di rispondere meglio alle nuove sfide, quali i cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia circolare.

Nella valutazione REFIT, la Commissione europea individua quattro possibili aree di miglioramento, ovvero l'elenco dei parametri, il ricorso a un approccio basato sul rischio, il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso dei consumatori alle informazioni in merito all'acqua che consumano e, infine, i materiali a contatto con l'acqua. Il relatore è pienamente favorevole a questi obiettivi prioritari e propone una serie di emendamenti riassunti qui di seguito.

### **Aggiornamento dei parametri di qualità dell'acqua potabile**

I parametri di qualità di cui all'allegato I costituiscono la pietra angolare della direttiva. Stabiliscono il livello di ambizione del testo per rispondere all'obiettivo stesso del testo: la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Dal 1998, i parametri non sono stati rivisti in maniera significativa, il che ha portato l'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a rifiutare alcune raccomandazioni per aggiornare l'elenco dei parametri e dei valori di parametro della direttiva 98/83/CE. Se, da un lato, il relatore concorda con l'approccio della Commissione, che riprende la maggior parte delle raccomandazioni dell'OMS per aggiornare l'elenco dei parametri, dall'altro, non è favorevole alle proposte volte ad adottare un quadro più rigoroso per diversi parametri in base al principio di precauzione. Le raccomandazioni dell'OMS relative all'acqua destinata al consumo umano, basate sul più completo stato dell'arte in ambito scientifico, forniscono le garanzie necessarie per la salute umana. Per contro, il rafforzamento di alcuni valori di parametro senza un ampio consenso scientifico comporterebbe maggiori costi a carico di tutte le parti interessate responsabili dell'acqua potabile, a partire dai fornitori di acqua, che potrebbero applicare trattamenti aggiuntivi. D'altro canto, l'introduzione di valori relativi a nuovi parametri, come proposto dalla Commissione (ad esempio, interferenti endocrini e microplastiche), solleva interrogativi sotto due punti di vista. Da un lato, dal momento che questi valori si basano su criteri ambientali, vengono espressi dubbi circa la loro pertinenza ai fini della loro applicazione a un testo sulla salute umana. È il caso degli interferenti endocrini. Dall'altro, nonostante il loro crescente interesse, la ricerca sulle microplastiche è solo allo stadio iniziale. Secondo il relatore, in assenza di dati solidi e di un metodo di analisi convalidato dalla comunità scientifica, l'aggiunta di questo parametro non è auspicabile. In applicazione del principio di precauzione e secondo il modello della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), il relatore propone di introdurre un elenco dei parametri da sottoporre a controllo al fine di contribuire al miglioramento delle conoscenze scientifiche e di anticipare la gestione degli inquinanti emergenti.

### **Lasciare agli Stati membri la responsabilità di ottemperare agli standard di qualità**

## **dell'acqua**

Una volta fissate norme di qualità ambiziose, il loro rispetto è una condizione sine qua non per il conseguimento effettivo dell'obiettivo della presente direttiva. Trattandosi di una direttiva europea e in virtù del principio di sussidiarietà, il relatore è favorevole a mantenere la responsabilità degli Stati membri per quanto concerne l'attuazione di tali requisiti minimi di qualità. A tal fine, il relatore auspica attribuire agli Stati membri, in particolare attraverso le loro autorità nazionali preposte all'acqua potabile, la competenza di valutare i rischi per la salute umana in caso di superamento dei valori di parametro. Il superamento dei valori di parametro non può costituire di per sé un potenziale rischio per la salute umana. Ciò dipende dal tipo di parametro interessato (parametro fondamentale o meno) e dal livello del superamento.

Inoltre, il relatore ritiene che le deroghe dovrebbero essere mantenute, adeguandole al contesto e privilegiando una messa in conformità più rapida ed efficace da parte degli Stati membri. La presente revisione riflette un alto livello di ambizione e attua un nuovo approccio (basato sul rischio) che giustifica i tempi di adattamento necessari per gli Stati membri e per i fornitori di acqua. L'eliminazione del ricorso alle deroghe potrebbe avere un effetto controproducente, incoraggiando i fornitori di acqua a privilegiare i trattamenti curativi rispetto alle misure preventive. Ciò sarebbe contrario alla logica di un approccio basato sul rischio.

### **Generalizzazione dell'approccio basato sul rischio**

Introdotta in parte nella revisione del 2015 in maniera non vincolante, la generalizzazione dell'approccio basato sul rischio proposta dalla Commissione europea, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS, è pienamente sostenuta dal relatore. Si tratta di adottare una migliore gestione delle risorse idriche al fine di evitare quanto prima il rischio di inquinamento e, quindi, di evitare o di ridurre il trattamento delle acque destinate al consumo umano alla fine della catena. Sono ritenuti necessari diversi adeguamenti.

In primo luogo, sarebbe opportuno chiarire la ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori responsabili delle risorse idriche (Stato, autorità competenti, fornitori di acqua, attori responsabili dell'inquinamento o del rischio di inquinamento, cittadini), in particolare agli articoli da 7 a 10 del progetto di revisione. In tal senso, è opportuno applicare l'approccio basato sul rischio alla luce dei principi di sussidiarietà, precauzione e "chi inquina paga".

Anche l'articolazione del progetto di direttiva con le altre normative dell'Unione nel settore idrico potrebbe essere rafforzata. L'attuazione dell'approccio basato sul rischio è strettamente legata agli obiettivi e alle disposizioni della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), in particolare per quanto concerne la valutazione dei pericoli e delle potenziali fonti di inquinamento. Nel quadro della realizzazione della valutazione dei pericoli e della gestione dei rischi connessi ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione dell'acqua destinata al consumo umano, potrebbero essere apportati alcuni chiarimenti per garantire un'adeguata sinergia tra le due direttive ed evitare duplicazioni.

L'attuazione dell'approccio basato sul rischio dovrebbe anche essere commisurata alle dimensioni e ai mezzi dei fornitori di acqua. Tale logica modifica in modo significativo il funzionamento dei fornitori di acqua. Implica investimenti nelle infrastrutture e genera nuovi costi operativi, non presi sufficientemente in considerazione nella valutazione d'impatto della

Commissione. Il costo del campionamento per finalità di controllo della qualità dell'acqua ne è un esempio. Il relatore propone, pertanto, una serie di misure di adeguamento per i fornitori di acqua di piccole e medie dimensioni, le cui risorse sono più limitate.

Se da un lato il relatore concorda con l'affermazione secondo cui una serie di problemi sanitari delle acque destinate al consumo umano è connessa alle reti di distribuzione interna (negli edifici) e giustifica nuove misure, dall'altro ritiene che il progetto della Commissione non sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà. In particolare, le misure relative alla valutazione dei rischi nella totalità delle reti di distribuzione interna sembrano interferire con le prerogative degli Stati membri.

Il relatore è favorevole a un approccio ambizioso nei locali prioritari molto frequentati o frequentati da un pubblico sensibile (amministrazioni, scuole, strutture sanitarie ecc.). Per il resto e la maggior parte delle reti di distribuzione interna, il relatore ritiene che sarebbe opportuno rafforzare le informazioni fornite ai consumatori e ai proprietari di edifici al fine di incoraggiare gli attori competenti ad adottare le misure necessarie.

### **Armonizzazione dei materiali e dei prodotti a contatto con l'acqua**

Le disposizioni della direttiva 98/83/CE concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con l'acqua non hanno consentito di eliminare gli ostacoli al mercato interno. Il riconoscimento reciproco tra Stati membri non funziona, in particolare a causa della mancanza di requisiti minimi di igiene per tali prodotti e materiali. Vengono espressi dubbi circa la relazione tra la presente direttiva e il regolamento (UE) n. 305/2011 sui materiali da costruzione. Quest'ultimo non contempla tutti i prodotti e i materiali a contatto con l'acqua e non consente di stabilire requisiti minimi di qualità, il che costituisce una condizione sine qua non per la piena realizzazione del riconoscimento reciproco tra Stati membri. Vi sono, inoltre, incertezze circa la portata e i tempi del mandato attribuito al comitato di normalizzazione CEN.

Al fine di rimuovere tali ostacoli e garantire la sicurezza sanitaria dei prodotti e dei materiali a contatto con l'acqua, il relatore è favorevole a un approccio che armonizzi e fissi standard minimi di qualità. Ciò dovrebbe basarsi sull'esperienza e sui progressi compiuti da diversi Stati membri in tale ambito.

### **Accesso all'acqua per tutti**

Questo nuovo articolo rappresenta un importante passo avanti e si basa sull'obiettivo di un accesso universale ed equo all'acqua potabile a prezzi accessibili per tutti e sull'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water". Il relatore sostiene questo approccio e propone diversi adeguamenti per garantire che la disposizione rispetti il principio di sussidiarietà e di proporzionalità. In primo luogo, il relatore ritiene che le disposizioni della direttiva dovrebbero mirare innanzitutto a garantire l'accesso all'acqua di qualità a prezzi accessibili per tutti e, quindi, a evitare misure superflue e non giustificate sul piano della sicurezza sanitaria, che potrebbero aumentare il prezzo dell'acqua per tutti i consumatori.

Conformemente al principio del recupero dei costi nel quadro della direttiva 2000/60/CE, secondo cui "l'acqua paga l'acqua", il relatore ritiene altresì che le disposizioni di questo articolo non dovrebbero comportare costi sproporzionati a carico delle autorità pubbliche locali responsabili dell'acqua, che avrebbero ripercussioni sulla bollette dell'acqua dei


consumatori. A livello di Stati membri sarebbe, pertanto, opportuno incoraggiare una serie di azioni.

### **Trasparenza e informazioni ai consumatori**

La trasparenza delle informazioni relative alla qualità dell'acqua e la loro divulgazione ai consumatori possono incoraggiare le parti interessate dell'acqua a compiere ogni sforzo per adempiere i loro obblighi nel settore. Il relatore ritiene che tali informazioni siano necessarie, purché siano comprensibili, pertinenti e facilmente accessibili ai consumatori. Inoltre, le informazioni al pubblico non dovrebbero essere fornite in modo tale da ridurre la fiducia dei cittadini nei confronti dell'acqua destinata al consumo umano.



**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL  
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO  
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles,

**PARERE**

**ALL'ATTENZIONE**

**DEL PARLAMENTO EUROPEO  
DEL CONSIGLIO  
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)**

**COM(2017) 753 final dell'1.2.2018 - 2017/0332 (COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il 19 marzo 2018 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame<sup>1</sup> della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla rifusione della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla conclusione che le modifiche in appresso avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

- la soppressione del considerando 18 della direttiva 98/83/CE;
- la soppressione della prima frase del considerando 26 della direttiva 98/83/CE (*"considerando l'importanza di prevenire i potenziali pericoli per la salute umana provocati da acqua contaminata"*);
- all'articolo 12, paragrafo 3, la sostituzione del termine *"ovvero"* con il termine *"e"*;
- all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, la soppressione delle ultime parole *"secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato"*;
- all'allegato II, parte A, punto 1, lettera b), la sostituzione della formulazione *"dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 e 5, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati"* con *"dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano stati rispettati"*;

---

<sup>1</sup> Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione linguistica inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

- all'allegato II, parte C, punto 2, la sostituzione della formulazione "*di cui al punto 2 della parte B*" con "*considerati nel controllo*";
- all'allegato II, parte C, punto 3, la sostituzione della formulazione "*di cui al punto 2 della parte B*" con "*considerati nel controllo*";
- all'allegato III, parte B, punto 1, primo paragrafo, la soppressione delle parole "*e C*".

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER  
Giureconsulto

H. LEGAL  
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA  
Direttore generale